



Comune di Vallo della Lucania

Provincia di Salerno

Codice fiscale 84000010656 – Partita IVA 00785220658
Piazza Vittorio Emanuele, n. 44 – 84078 Vallo della Lucania (SA)
Telefono 0974/714264 – Pec tributi.vallodellalucania@legalmail.it

Avviso pubblico n. 12228 del 13 novembre 2020

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Avviso

E' stato approvato il nuovo Regolamento generale delle entrate comunali, mediante la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29/09/2020, esecutiva ai sensi di legge.

Il Regolamento ha lo scopo di conseguire l'adeguamento al novellato contesto normativo e maggiore semplificazione e chiarezza per quanto concerne gli adempimenti, al fine di realizzare un superiore livello di efficienza impositiva.

Deposito e consultazione

Il Regolamento è depositato presso gli Uffici del Settore Tributi del Comune a partire dal 13 novembre 2020 e per quindici giorni consecutivi ed è consultabile sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.vallodellalucania.sa.it.

Informazioni

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente agli Uffici del Settore Tributi del Comune.



Il Responsabile del Settore Tributi
(Rag. Giovanni Di Lorenzo)



COMUNE DI VALLO DELLA LUCANIA
Provincia di Salerno

Approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 26 del 29/09/2020

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

INDICE	
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1	Oggetto e scopo del Regolamento
Articolo 2	Regolamenti specifici
Articolo 3	Limiti alla potestà regolamentare
Articolo 4	Chiarezza delle norme regolamentari
Articolo 5	Pubblicità dei provvedimenti comunali
Articolo 6	Rapporti con il contribuente/utente
TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE	
CAPO I - DEFINIZIONE E GESTIONE	
Articolo 7	Individuazione delle entrate tributarie
Articolo 8	Funzionario Responsabile del tributo
Articolo 9	Forma di gestione
Articolo 10	Determinazione di tariffe, aliquote e scadenze di versamento
Articolo 11	Agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni
Articolo 12	Garante del contribuente
CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI	
Articolo 13	Dichiarazioni e denunce
Articolo 14	Attività di controllo
Articolo 15	Interrelazioni tra il Settore Tributi e gli altri Settori del Comune
Articolo 16	Conoscenza degli atti
Articolo 17	Accessi, ispezioni e verifiche
CAPO III - RISCOSSIONE	
Articolo 18	Modalità di pagamento delle entrate tributarie
Articolo 19	Arrotondamenti
Articolo 20	Attività di accertamento delle entrate tributarie
Articolo 21	Requisiti degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio
Articolo 22	Sanzioni amministrative tributarie ed interessi
Articolo 23	Notificazione degli atti, costi di elaborazione e di notifica
Articolo 24	Rateizzazione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento
Articolo 25	Riscossione coattiva
Articolo 26	Funzionario Responsabile della riscossione
Articolo 27	Rimborsi
Articolo 28	Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari
Articolo 29	Accollo
Articolo 30	Importi minimi dei versamenti
Articolo 31	Insinuazione al passivo fallimentare
Articolo 32	Discarico per crediti inesigibili
Articolo 33	Ingiunzioni fiscali
Articolo 34	Rimessione in termini
CAPO IV - RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI	
Articolo 35	Ravvedimento del contribuente
Articolo 36	Esimenti

CAPO V - CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATIVI	
SEZIONE I - CONTENZIOSO	
Articolo 37	Contenzioso
Articolo 38	Conciliazione giudiziale
SEZIONE II - INTERPELLO	
Articolo 39	Diritto di interpello del contribuente
Articolo 40	Presentazione dell'istanza di interpello
Articolo 41	Istanza di interpello
Articolo 42	Adempimenti del Comune
Articolo 43	Efficacia della risposta all'istanza di interpello
SEZIONE III - AUTOTUTELA	
Articolo 44	Autotutela - Principi
Articolo 45	Autotutela su istanza di parte
Articolo 46	Autotutela d'ufficio
SEZIONE IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	
Articolo 47	Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione
Articolo 48	Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione
Articolo 49	Attivazione del procedimento per l'accertamento con adesione
Articolo 50	Accertamento con adesione ad iniziativa d'ufficio
Articolo 51	Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente
Articolo 52	Invito a comparire per definire l'accertamento
Articolo 53	Atto di accertamento con adesione
Articolo 54	Perfezionamento della definizione
Articolo 55	Effetti della definizione
Articolo 56	Riduzione della sanzione
SEZIONE V - RECLAMO E MEDIAZIONE	
Articolo 57	Reclamo e mediazione - Ambito di applicazione
Articolo 58	Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione
Articolo 59	Trattazione dell'istanza
Articolo 60	Accordo di mediazione
Articolo 61	Perfezionamento dell'accordo di mediazione
Articolo 62	Sanzioni
Articolo 63	Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale
Articolo 64	Provvedimento di diniego
Articolo 65	Irregolarità nel perfezionamento della definizione
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	
Articolo 66	Individuazione delle entrate extratributarie
Articolo 67	Soggetti responsabili delle entrate extratributarie
Articolo 68	Forma di gestione
Articolo 69	Determinazione di tariffe, canoni, prezzi e scadenze di versamento
Articolo 70	Agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni
Articolo 71	Modalità di pagamento delle entrate extratributarie
Articolo 72	Attività di controllo
Articolo 73	Recupero bonario

Articolo 74	Accertamento esecutivo patrimoniale
Articolo 75	Interessi di mora
Articolo 76	Notificazione degli atti, costi di elaborazione e di notifica
Articolo 77	Rateizzazione del pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento esecutivo patrimoniale
Articolo 78	Riscossione coattiva
Articolo 79	Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada
Articolo 80	Rimborsi
Articolo 81	Compensazione
Articolo 82	Discarico per crediti inesigibili
Articolo 83	Ingiunzioni fiscali
Articolo 84	Attività precoattiva e recupero stragiudiziale
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	
Articolo 85	Trattamento dei dati personali
Articolo 86	Disposizioni finali
Articolo 87	Norme di rinvio
Articolo 88	Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in attuazione della disposizione prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, disciplina in via generale le entrate comunali, sia tributarie che extratributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa.
2. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate, inoltre, a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti/utenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni.
3. Il Regolamento disciplina le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla riscossione, al rimborso, al contenzioso e istituti deflativi, ai diritti del contribuente/utente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate comunali.

Articolo 2 - Regolamenti specifici

1. Fermi restando i criteri generali stabiliti dal presente Regolamento, la disciplina di ogni singola entrata comunale è contenuta in appositi regolamenti, in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura dell'entrata medesima.

Articolo 3 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Il presente Regolamento non può regolare aspetti relativi alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime delle singole entrate, nonché tutte le materie che la legge sottrae espressamente alla potestà regolamentare del Comune.
2. Le norme del presente Regolamento, aventi carattere generale, trovano limite di applicabilità nel caso in cui la stessa materia trovi disciplina nell'apposito regolamento specifico di una singola entrata. In questo caso il presente Regolamento integra quello specifico.

Articolo 4 - Chiarezza delle norme regolamentari

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei contribuenti/utenti e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le disposizioni modificative di norme regolamentari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

Articolo 5 - Pubblicità dei provvedimenti comunali

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e amministrative vigenti in materia di entrate comunali mediante:
 - a) apertura di sportelli di ricevimento del pubblico;
 - b) distribuzione di guide informative;
 - c) affissioni di manifesti negli spazi destinati alla pubblicità istituzionale;
 - d) comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale;
 - e) spazi informativi sul sito internet del Comune.

Articolo 6 - Rapporti con il contribuente/utente

1. I rapporti tra il contribuente/utente e il Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Il Comune mette a disposizione in tempo utile i modelli di dichiarazione e di versamento, le relative istruzioni e la modulistica necessaria per gli adempimenti a carico dei contribuenti/utenti. Le informazioni ai contribuenti/utenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali.
3. La comunicazione in modalità telematica deve rispettare le norme di certezza della fonte di provenienza dell'istanza o richiesta e di individuazione del soggetto interessato.
4. Il Comune promuove rapporti di collaborazione con le associazioni rappresentative di interessi diffusi, con i centri autorizzati di assistenza fiscale e con gli ordini professionali, allo scopo di migliorare la conoscenza da parte dei contribuenti/utenti degli obblighi e dei diritti in materia di entrate comunali e di rendere più agevoli i relativi adempimenti.

TITOLO II - ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - DEFINIZIONE E GESTIONE

Articolo 7 - Individuazione delle entrate tributarie

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione delle vigenti leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

Articolo 8 - Funzionario Responsabile del tributo

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune, designa un Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo.
2. Il Funzionario Responsabile è individuato, di norma, nel Responsabile del Settore Tributi ed è scelto, comunque, sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità e attitudine. In accordo con il Funzionario Responsabile, la Giunta Comunale, anche di volta in volta, individua il soggetto che sostituisce il Funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.
3. In particolare, il Funzionario Responsabile del tributo:
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento, riscossione e di irrogazione delle sanzioni;
 - b) valuta i criteri di graduazione della sanzione tenendo conto dei criteri generali dettati dalla legge;
 - c) sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
 - d) appone il visto di esecutività sui ruoli e sulle liste di carico di riscossione, spontanea e coattiva, e cura la trasmissione degli stessi al concessionario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) concede, nel rispetto delle disposizioni regolamentari, il beneficio della rateizzazione dei crediti tributari;
 - g) segue il contenzioso tributario come disposto dall'art. 37;
 - h) esercita, all'occorrenza, il potere di autotutela e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione di cui alla Sezione IV del Capo V del Titolo II;
 - i) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione;

- j) ha funzione di impulso in ordine ad una più efficace gestione del tributo e propone progetti, iniziative, forme di collaborazione tra Enti e ogni altra azione volta a migliorare l'attività impositiva;
 - k) compie ogni altra attività disposta dalla legge o dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
 - l) comunica al Settore Finanziario l'elenco dei crediti inesigibili, ivi compresi quelli sottoposti a procedure concorsuali.
4. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione concernenti le entrate tributarie, previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, è espresso dal Responsabile del Settore Tributi.

Articolo 9 - Forma di gestione

1. La gestione delle entrate tributarie avviene, di norma, in forma diretta dal Comune.
2. In alternativa alla gestione diretta, con propria deliberazione il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate tributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e di riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni.
3. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per i contribuenti in condizioni di eguaglianza.
4. Nel caso di gestione delle entrate tributarie in forma diretta dal Comune, il Funzionario Responsabile del tributo può affidare, in tutto o in parte, ad uno o più operatori economici, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche alla gestione, all'accertamento e alla riscossione delle entrate stesse, sulla base della normativa in materia di acquisizione di servizi e forniture.
5. In caso di scelta di gestione delle entrate tributarie in concessione, il Funzionario Responsabile del tributo procede all'affidamento, in tutto o in parte, delle funzioni e delle attività di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate stesse, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale e della normativa in materia di acquisizione di servizi e forniture.

Articolo 10 - Determinazione di tariffe, aliquote e scadenze di versamento

1. Le tariffe e le aliquote relative alle entrate tributarie sono deliberate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
2. Le deliberazioni tariffarie relative alle entrate tributarie del Comune sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, nel rispetto delle normative e disposizioni vigenti in materia.
3. Le scadenze di versamento delle entrate tributarie sono stabilite, per ogni singola entrata, da norme statali, regolamentari o da altro provvedimento amministrativo del Comune.
4. Con propria deliberazione il Consiglio Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 11 - Agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni sono individuate nei regolamenti specifici di ogni singola entrata tributaria o nelle deliberazioni tariffarie di cui al precedente art. 10.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, sono esentati dai pagamenti e dai connessi adempimenti relativi all'imposta comunale sulla pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni, al canone per l'installazione di impianti pubblicitari, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, alla tassa sui rifiuti giornaliera, nonché agli eventuali tributi sostitutivi dei precedenti, gli Enti del Terzo Settore, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, regolarmente iscritti al registro di cui all'art. 45 del D.Lgs. 03 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni e che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale. Le predette esenzioni sono concesse su richiesta del rappresentante legale dell'Ente del Terzo Settore ed hanno decorrenza dalla data di presentazione della stessa.
3. Nel caso in cui leggi successive all'adozione dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione dell'organo competente, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere cogente.
4. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni in vigore.

Articolo 12 - Garante del contribuente

1. Fermo restando l'esercizio delle funzioni che sono demandate al Garante del contribuente, come previsto dall'art. 13 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni, con propria deliberazione il Consiglio Comunale, nell'ambito delle facoltà accordate dalla legge al Comune per i tributi di cui è soggetto attivo, può istituire per l'esercizio di tali funzioni un'apposita figura di Garante del contribuente e disciplinarne le relative modalità di nomina.

CAPO II - DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 13 - Dichiarazioni e denunce

1. Tutte le dichiarazioni e denunce tributarie, salvo i casi in cui è previsto l'uso di modelli ministeriali, devono essere redatte sugli appositi modelli predisposti dal Settore Tributi e devono contenere:
 - a) l'indicazione del contribuente e del dichiarante, se diverso dal contribuente, della relativa residenza o sede legale, del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata, ove possibile;
 - b) i cespiti imponibili e tutti i dati necessari alla loro identificazione;
 - c) ogni altro dato ed elemento previsto obbligatoriamente per disposizione di legge o di regolamento;
 - d) la firma per sottoscrizione.
2. La dichiarazione o denuncia è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 1, ad eccezione di quella relativa all'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata.
3. Il Settore Tributi è tenuto ad inoltrare al soggetto competente le eventuali dichiarazioni o denunce erroneamente pervenute. Sono considerate valide le dichiarazioni o denunce tempestivamente inviate a Comune incompetente, a condizione che esse vengano trasmesse al Comune prima della notifica degli avvisi di accertamento ovvero della riscossione coattiva dei tributi.

Articolo 14 - Attività di controllo

1. Il Funzionario Responsabile del tributo cura, nel rispetto dei termini di prescrizione, il controllo delle dichiarazioni, denunce, comunicazioni, versamenti e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo assume tutte le iniziative utili per garantire il potenziamento dell'attività di controllo, favorendo il collegamento con i sistemi informativi immobiliari del Ministero dell'Economia e delle Finanze e con le altre banche dati utili ai fini del recupero dell'evasione.
3. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.
4. Ai fini del potenziamento del Settore Tributi e per incentivarne l'attività, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può attribuire compensi speciali al personale addetto al Settore medesimo e ad altro personale incaricato, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.
5. In caso di gestione del tributo affidata a terzi, l'attività di controllo deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.

Articolo 15 - Interrelazioni tra il Settore Tributi e gli altri Settori del Comune

1. I Settori del Comune sono tenuti a fornire al Settore Tributi tutti i dati e le informazioni rilevanti al fine di:
 - a) potenziare i controlli e favorire la lotta all'evasione;
 - b) agevolare il contribuente nell'adempimento degli obblighi tributari.
2. E' garantito al Settore Tributi l'accesso diretto alle banche dati di competenza dei singoli Settori del Comune.
3. Il Responsabile del Settore Tributi, di concerto con i Responsabili dei Settori interessati, stabilisce le modalità operative per l'interscambio dei dati e delle informazioni ed i relativi tempi di attuazione. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il dipendente inadempiente ne risponde in via amministrativa e disciplinare.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei soggetti pubblici o privati che gestiscono i servizi comunali, anche in concessione, in quanto compatibili.

Articolo 16 - Conoscenza degli atti

1. Ferme restando le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari, il Settore Tributi assicura l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine provvede ad inviare gli atti nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso del Comune o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.
2. Il Settore Tributi informa il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. Il Settore Tributi non può richiedere al contribuente documenti ed informazioni già in possesso del Comune o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dall'azione amministrativa.
4. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Settore Tributi invita il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Articolo 17 - Accessi, ispezioni e verifiche

1. Nell'ambito delle attività di controllo il Settore Tributi può effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei locali a qualsiasi titolo posseduti dal contribuente, necessari ad accertare fatti e/o situazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'obbligazione tributaria.
2. Gli accessi, ispezioni e verifiche dovranno essere svolti da personale munito dei poteri di cui all'art. 1, comma 179, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, dotato di apposito cartellino di riconoscimento e avvenire, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente motivati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile.
3. Nei casi in cui non vi è pregiudizio dei fatti e delle situazioni da verificare, l'accesso viene effettuato previa comunicazione da inviare almeno cinque giorni prima presso il domicilio del contribuente.
4. Nella comunicazione di cui al comma 3, ovvero quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni e dell'oggetto dell'ispezione, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
5. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
6. Dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica, il contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste che sono valutate dal Settore Tributi. L'atto impositivo non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

CAPO III - RISCOSSIONE

Articolo 18 - Modalità di pagamento delle entrate tributarie

1. Le modalità di pagamento delle entrate tributarie sono definite dalla legge, ovvero nei regolamenti specifici disciplinanti le diverse entrate, in base all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per il singolo tributo, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
2. L'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie può essere affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225.

Articolo 19 – Arrotondamenti

1. Il pagamento delle entrate tributarie deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 20 – Attività di accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, efficacia, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Negli avvisi di accertamento e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate tributarie prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dall'indicazione a stampa, in calce o a margine degli atti stessi, del nominativo del Funzionario Responsabile, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 1, comma 87, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modifiche e integrazioni. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.
3. Il Settore Tributi o, in caso di gestione del tributo affidata a terzi, il concessionario, procede:
 - a) alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti;
 - b) all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti;notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, come stabilito dall'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.
5. Entro gli stessi termini di cui al comma 4 devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.

Articolo 21 – Requisiti degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. L'obbligo si ritiene assolto qualora dall'esame del provvedimento il contribuente sia messo nelle condizioni di poter esercitare, validamente, i propri diritti difensivi nelle sedi competenti.
2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Nel caso in cui l'avviso di accertamento provveda alla contestuale irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie, lo stesso dovrà dare indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri utilizzati per la determinazione delle sanzioni comminate e della loro entità nei limiti minimi e massimi previsti dalla legge.

4. Gli avvisi di accertamento devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche e integrazioni, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli avvisi devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
5. Il contenuto degli avvisi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi della Sezione IV del Capo V del Titolo II del presente Regolamento, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.
6. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 22 - Sanzioni amministrative tributarie ed interessi

1. Le sanzioni amministrative relative alle entrate tributarie sono determinate, graduate ed irrogate ai sensi delle singole disposizioni di legge vigenti, nonché dei D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.ri 471, 472 e 473 e successive modifiche e integrazioni; nell'atto impositivo sono indicate le eventuali riduzioni della sanzione in caso di acquiescenza alle risultanze dell'atto, correlato al versamento degli importi complessivamente entro il termine indicato ed intimato nell'atto.
2. L'avviso di irrogazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa.
3. Sulle somme dovute a titolo di tributo non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale.
4. L'avviso di accertamento deve contenere, altresì, la liquidazione dell'importo degli interessi, nonché l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento.
5. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge.
6. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'avviso di accertamento e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
7. Nel caso di affidamento della riscossione del carico tributario al soggetto preposto alla riscossione nazionale, si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 792, lettera i), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 23 - Notificazione degli atti, costi di elaborazione e di notifica

1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente in forma diretta dal Settore Tributi a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di Procedura Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia, ovvero a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata; analogamente devono essere notificati con una delle modalità innanzi indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni quali, ad esempio, quelli connessi a procedure di autotutela decisoria, a procedure di accertamento con adesione disciplinate dal presente Regolamento ovvero di mediazione tributaria di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.

2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti comunali ed indicate nel contratto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.
4. Per la notifica degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni, il Responsabile del Settore Tributi, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti del Comune, tra i dipendenti dei soggetti ai quali il Comune ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.
5. Gli avvisi di accertamento e/o di irrogazione delle sanzioni devono contenere, altresì, la liquidazione dell'importo dovuto a titolo di costi di elaborazione e di notifica dell'atto stesso, nonché l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento.
6. I costi di elaborazione e di notifica degli atti di cui al comma 5 e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 803, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, nelle seguenti misure:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al tre per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di €. 300,00, ovvero pari al sei per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di €. 600,00;
 - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con Decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai Decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministero di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e del Ministero della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 24 - Rateizzazione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento

1. Il Funzionario Responsabile del tributo o il soggetto affidatario dell'attività di riscossione, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema:

Somma dovuta	Rate mensili (Minimo)	Rate mensili (Massimo)
Fino a €. 100,00	Nessuna rateizzazione	
Da €. 100,01 a €. 500,00	2	4
Da €. 500,01 a €. 3.000,00	5	12
Da €. 3.000,01 a €. 6.000,00	13	24
Da €. 6.000,01 a €. 20.000,00	25	36
Oltre €. 20.000,00	37	72

2. Si definisce situazione di temporanea e obiettiva difficoltà la situazione del debitore che impedisce il pagamento dell'intero importo dovuto ma lo stesso è in grado, tuttavia, di far fronte all'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo e sostenibile rispetto alla sua condizione reddituale e patrimoniale.
3. In ogni caso, al fine di verificare la condizione di cui al comma 2, la richiesta di rateizzazione è corredata da una dichiarazione del debitore che attesti la situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, nonché, per importi dovuti superiori a €. 20.000,00, da idonea documentazione contabile e fiscale a supporto e conferma di quanto dichiarato (estratto conto relativo ai conti correnti bancari e postali, certificazione ISEE, bilancio di esercizio, ecc.).
4. Per importi dovuti superiori a €. 20.000,00, la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari/assicurativi/intermediari finanziari autorizzati al rilascio di garanzie a favore di Enti Pubblici, che copra l'intero importo dilazionato ed avente scadenza sei mesi dopo quella dell'ultima rata.
5. In caso di avvisi di accertamento che prevedano la riduzione dell'importo delle sanzioni in caso di adesione, la relativa riduzione si applica se la richiesta di rateizzazione, congiuntamente alla dichiarazione di acquiescenza alle risultanze dell'accertamento, venga presentata entro il termine di scadenza del versamento risultante dall'atto notificato.
6. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale, nella misura vigente alla data di presentazione della richiesta che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
7. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata e, nei casi in cui venga richiesta prestazione di idonea garanzia, con il deposito della stessa, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
8. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento della richiesta di rateizzazione.
9. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 2, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 11.
10. Ricevuta la richiesta di rateizzazione, il Comune o il soggetto affidatario dell'attività di riscossione può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateizzazione. Sono fatte salve, comunque, le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
11. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.

12. In caso di importi affidati in carico al soggetto preposto alla riscossione nazionale, la richiesta di rateizzazione deve essere presentata al predetto soggetto, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni e dell'art. 26 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modifiche e integrazioni, il quale è competente al rilascio dell'eventuale piano di dilazione secondo le disposizioni che ne regolano l'attività.

Articolo 25 – Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni e le norme di cui al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo Decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate tributarie può essere effettuata:
 - a) in forma diretta dal Comune;
 - b) mediante i soggetti affidatari o concessionari del relativo servizio, individuati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) mediante il soggetto preposto alla riscossione nazionale, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225.
3. La riscossione coattiva può essere effettuata a seguito dell'intervenuta esecutività:
 - a) dell'avviso di accertamento con efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) dell'ingiunzione fiscale, sulla base di quanto previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) della cartella di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.
4. Il titolo esecutivo di cui alle lettere b) e c) del comma precedente deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, come stabilito dall'art. 1, comma 163, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni.
5. In relazione agli atti di cui alla lettera a) del comma 3:
 - a) decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva;
 - b) in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario Responsabile del tributo valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riguardo alla natura del debitore e all'entità del credito;
 - c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, si procede ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera d), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 26 – Funzionario Responsabile della riscossione

1. Il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale del Comune o il soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, con proprio provvedimento, nomina uno o più Funzionari Responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione, nonché quelle già attribuite al Segretario Comunale dall'art. 11 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni, in tutto il territorio nazionale in relazione al credito da escutere.

2. I Funzionari Responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti del Comune o del soggetto affidatario dei servizi di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, fra persone che sono in possesso almeno di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado e che hanno superato un esame di idoneità, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione.
3. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuare tramite appositi corsi.
4. La nomina dei Funzionari Responsabili della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

Articolo 27 - Rimborsi

1. Per tutte le entrate tributarie, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente, con apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. L'istanza di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. Il Funzionario Responsabile del tributo provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
4. Nello stesso termine di cui al comma 3, il Funzionario Responsabile del tributo può richiedere al contribuente, a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di Procedura Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia, ovvero a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, chiarimenti e/o documentazione integrativa necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso, il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa per riprendere una volta pervenuta la risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per la risposta.
5. Sulle somme da rimborsare al contribuente spettano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a €. 12,00 per periodo di imposta.
7. Su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, le somme da rimborsare possono essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso purché riferiti alla stessa entrata tributaria. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso e con esso comunicata.

Articolo 28 - Compensazione verticale tra crediti e debiti tributari

1. Ai fini del presente Regolamento sussiste il diritto a richiedere la compensazione quando il contribuente è titolare di un credito tributario nei confronti del Comune certo, liquido ed esigibile e debitore assoggettato ad obbligazione tributaria nei confronti del Comune stesso.
2. La compensazione è definita verticale quando riguarda lo stesso tributo comunale; il contribuente, entro le scadenze di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso o a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Non è ammessa la compensazione orizzontale cioè quella che riguarda tributi comunali diversi.
4. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto per il versamento del tributo, un'apposita comunicazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contribuente, la residenza o sede legale, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata, ove possibile;
 - b) l'importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;

- c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per anno di imposta;
 - d) l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, ovvero l'indicazione di tutti i dati necessari per l'individuazione dell'istanza di rimborso presentata.
5. La compensazione comporta l'estinzione dell'obbligazione tributaria nei limiti dell'ammontare del credito tributario.
 6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere richiesto il rimborso. In tale ultimo caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
 7. La compensazione non opera:
 - a) per l'estinzione di obbligazione tributaria di importo superiore a €. 1.000,00;
 - b) per i tributi riscossi mediante il soggetto preposto alla riscossione nazionale;
 - c) per le somme a credito sulle quali sia pendente il giudizio a seguito di ricorso.
 8. Il Funzionario Responsabile del tributo effettua, nei termini di legge, il controllo delle apposite comunicazioni presentate ai fini della compensazione e, qualora riscontri eventuali errori e/o omissioni, emette motivato avviso di accertamento per il recupero del tributo non versato.

Articolo 29 - Accollo

1. E' ammesso l'accollo del debito di imposta altrui senza liberazione del contribuente originario.
2. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei novanta giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contribuente, la residenza o sede legale, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata, ove possibile;
 - b) le generalità dell'accollante, la residenza o sede legale, il codice fiscale e l'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata, ove possibile;
 - c) il tipo di tributo, l'anno di imposta e l'ammontare oggetto dell'accollo.
3. E' vietato il pagamento del debito accollato mediante compensazione. In caso di violazione, si applica l'art. 1 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Articolo 30 - Importi minimi dei versamenti

1. Non si dà luogo al pagamento dei tributi comunali dovuti a seguito di dichiarazione o denuncia o di versamento diretto in autotassazione se l'importo riferito a ciascun tributo e a ciascun periodo di imposta è uguale o inferiore a €. 12,00. Tale importo non deve in ogni caso intendersi come franchigia. Il limite di cui innanzi non si applica all'imposta comunale sulla pubblicità, al diritto sulle pubbliche affissioni, al canone per l'installazione di impianti pubblicitari, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, alla tassa sui rifiuti giornaliera, nonché agli eventuali tributi sostitutivi dei precedenti, per i quali non operano importi minimi di versamento.
2. Non si dà luogo all'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo se l'importo dello stesso, per imposta, interessi e sanzioni, è uguale o inferiore a €. 16,00 con riferimento a ciascun periodo di imposta.
3. In caso di riscossione coattiva effettuata in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari o concessionari del relativo servizio, individuati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, non si dà luogo alle procedure cautelari ed esecutive se l'importo da recuperare per imposta, interessi e sanzioni, è uguale o inferiore a €. 16,00 con riferimento a ciascun tributo e a ciascun periodo di imposta.

Articolo 31 – Insinuazione al passivo fallimentare

1. L'insinuazione ordinaria e tardiva al passivo del fallimento e delle altre procedure concorsuali è disposta per importi dovuti e non pagati a titolo di entrata tributaria dal contribuente.
2. In presenza di crediti tributari nei confronti di contribuenti sottoposti a procedure concorsuali è consentita al Funzionario Responsabile del tributo la valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico, tenuto conto di:
 - a) spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - b) consistenza della massa attiva;
 - c) tempi per ottenere il pagamento;
 - d) profili di rischio di un'eventuale azione legale.
3. E' considerato in ogni caso antieconomico, con conseguente abbandono di ogni azione di recupero, il perseguimento di crediti complessivamente inferiori o comunque pari alle spese previste per le necessarie procedure.
4. Ove necessario, il Funzionario Responsabile del tributo può affidare a professionista esterno al Comune l'attività istruttoria relativa alla valutazione sull'opportunità del perseguimento del credito sotto il profilo economico e all'accertamento della difficoltà di ottenere il pagamento.

Articolo 32 – Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario Responsabile del tributo comunica al Settore Finanziario l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti ai contribuenti per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più periodi di imposta, è uguale o inferiore a €. 16,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di attivare ulteriori procedure cautelari ed esecutive.

Articolo 33 – Ingiunzioni fiscali

1. Alle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni, emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 34 – Rimessione in termini

1. Con propria deliberazione la Giunta Comunale può rimettere in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari è impedito da cause di forza maggiore, ovvero da eventi eccezionali ed imprevedibili.

CAPO IV – RAVVEDIMENTO ED ESIMENTI

Articolo 35 – Ravvedimento del contribuente

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- b) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
 - c) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
 - d) ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
 - e) ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
 - f) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
2. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.
 3. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno.
 4. Il contribuente che intende avvalersi del ravvedimento presenta un'apposita comunicazione indicante i conteggi eseguiti per la determinazione dell'importo complessivo dovuto per imposta, interessi e sanzioni e corredata dalla prova dell'avvenuto versamento.

Articolo 36 - Esimenti

1. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi di mora al contribuente, qualora egli sia stato indotto in errore incolpevole da atti, decisioni o comunicazioni del Comune, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori del Comune stesso.
2. Non sono soggette a sanzione le violazioni di mero carattere formale che non incidano sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Sono considerate formali le violazioni che non siano atte a pregiudicare la conoscenza, da parte del Comune, dei cespiti soggetti ad imposizione, della base imponibile e dei soggetti passivi del tributo.
3. Non si dà luogo all'applicazione di sanzione nel caso di versamento del tributo a Comune o soggetto concessionario incompetente. Il contribuente resta obbligato, comunque, alla corresponsione del tributo e degli interessi di mora, ove il Comune non possa procedere al recupero diretto delle somme presso il Comune o il soggetto concessionario che le ha percepite.
4. Il Comune procede, anche a seguito di comunicazione del contribuente, al riversamento delle somme spettanti ad altro Comune o soggetto concessionario, quando sono state erroneamente versate al Comune.
5. La nullità della dichiarazione o denuncia non sottoscritta è sanata se il contribuente provvede alla sua sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del Comune.

CAPO V - CONTENZIOSO E ISTITUTI DEFLATIVI

SEZIONE I - CONTENZIOSO

Articolo 37 - Contenzioso

1. Il contenzioso tributario è attualmente regolato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo effettua una valutazione in ordine alla convenienza di resistere in giudizio, ovvero di abbandonare la lite, in relazione ai seguenti fattori:
 - a) esame della giurisprudenza formatasi in materia;
 - b) grado di probabilità di soccombenza del Comune;
 - c) convenienza economica del contenzioso, intesa quale confronto tra l'ammontare della pretesa tributaria e le spese di giudizio.
3. E' compito del Funzionario Responsabile del tributo seguire con cura tutto il procedimento del contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Ampio deve essere il ricorso del Funzionario Responsabile del tributo al potere di autotutela ed agli altri istituti deflativi del contenzioso specificatamente richiamati dal presente Regolamento.
5. Spetta al Funzionario Responsabile del tributo la rappresentanza in giudizio del Comune. Ove necessario, la rappresentanza in giudizio può essere affidata a professionista esterno al Comune.

Articolo 38 - Conciliazione giudiziale

1. Al fine di estinguere le controversie pendenti innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, quando la natura del rapporto giuridico controverso renderebbe applicabile l'istituto dell'accertamento con adesione, il soggetto che assume la rappresentanza del Comune, sulla base delle direttive ricevute dal Funzionario Responsabile del tributo, è autorizzato a ricercare la loro definizione mediante l'applicazione dell'istituto della conciliazione giudiziale.

SEZIONE II - INTERPELLO

Articolo 39 - Diritto di interpello del contribuente

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di entrate tributarie è disciplinato dal presente Regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt. 1 e 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e successive modifiche e integrazioni e del D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.

Articolo 40 - Presentazione dell'istanza di interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare al Comune un'apposita istanza di interpello; l'istanza di interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

2. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando il Comune ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente per le quali il Comune ha già reso note istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale mediante atti pubblicati ai sensi dell'art. 42, comma 4.
3. L'istanza di interpello può essere presentata dai contribuenti, anche non residenti e dai soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
4. Le associazioni rappresentative di interessi diffusi, i centri autorizzati di assistenza fiscale e gli ordini professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita dal Comune non produce gli effetti di cui all'art. 43.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata:
 - a) prima della scadenza dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti comunali per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi al Comune per rendere la propria risposta;
 - b) prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
6. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, ovvero a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
7. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 41 - Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione o l'applicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e deve essere comunicata la risposta;
 - f) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso del Comune o di altre Amministrazioni Pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza del Comune, all'istanza devono essere allegati, altresì, i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di trenta giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
4. Le istanze sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1;
 - b) non sono presentate preventivamente ai sensi dell'art. 40, comma 5;
 - c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'art. 40, comma 2;

- d) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
- e) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
- f) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

Articolo 42 - Adempimenti del Comune

1. Il Comune trasmette al contribuente, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello, la risposta, scritta e motivata, a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di Procedura Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia, ovvero a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
2. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, il Comune richiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione integrativa. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
3. Ove necessario, il Funzionario Responsabile del tributo può affidare a professionista esterno al Comune l'incarico di istruire e di predisporre la risposta riferita all'istanza di interpello.
4. Le risposte fornite sono pubblicate sul sito internet del Comune.

Articolo 43 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta vincola ogni organo del Comune ed ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo modifiche normative.
2. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte del Comune, della soluzione prospettata dal contribuente.
3. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.
4. Il Comune può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da comunicare a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di Procedura Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia, ovvero a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

SEZIONE III - AUTOTUTELA

Articolo 44 - Autotutela - Principi

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può procedere, con provvedimento motivato, all'annullamento, in tutto o in parte, di propri atti ritenuti illegittimi o infondati, nonché alla revoca, in tutto o in parte, di propri atti in ordine ai quali rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto e di diritto che li hanno determinati.
2. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.
3. La sospensione degli effetti dell'atto cessa:
 - a) con la pubblicazione della sentenza, in caso di pendenza del giudizio;

- b) con la notificazione di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso, in caso di sospensione disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.
4. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - a) realizzare l'interesse pubblico;
 - b) ripristinare la legalità;
 - c) ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;
 - d) migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.
 5. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dal Funzionario Responsabile del tributo o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.
 6. Il potere di autotutela può essere esercitato anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.
 7. Il provvedimento di annullamento o revoca può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.
 8. Non è consentito l'esercizio del potere di autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale, mentre per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità, ecc.) è esercitabile.
 9. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.
 10. Qualora si verificano situazioni eccezionali suscettibili di generare un vasto contenzioso con i contribuenti ed in presenza di un rilevante interesse generale, con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto, la Giunta Comunale può disporre la sospensione degli effetti degli atti tributari adottati dal Funzionario Responsabile del tributo che appaiano illegittimi o infondati.

Articolo 45 - Autotutela su istanza di parte

1. Il contribuente può richiedere l'annullamento o revoca dell'atto, in tutto o in parte, con istanza motivata in fatto e in diritto.
2. L'istanza deve riportare le generalità dell'interessato, la residenza o sede legale, il codice fiscale, l'indirizzo di posta elettronica o posta elettronica certificata, ove possibile, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata dalla documentazione addotta a sostegno della domanda.
3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con provvedimento scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.

Articolo 46 - Autotutela d'ufficio

1. Il Funzionario Responsabile del tributo può procedere all'annullamento o revoca, in tutto o in parte, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio, nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;

- g) sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile.
2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.
 3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione, il Funzionario Responsabile del tributo, anche su istanza di parte, può procedere all'annullamento o revoca, in tutto o in parte, del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto, nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.
 4. Nell'esercizio del potere di autotutela, il Funzionario Responsabile del tributo dovrà tener conto della giurisprudenza consolidata nella materia, del grado di probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e della conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio e dell'esiguità della pretesa tributaria in rapporto ai costi amministrativi connessi alla difesa della pretesa stessa.

SEZIONE IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 47 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune, per semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale e quale elemento deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modifiche e integrazioni, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio con il contribuente sulla base dei principi stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modifiche e integrazioni e delle disposizioni del presente Regolamento.

Articolo 48 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni e né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati. La definizione richiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'avviso di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo, interessi e sanzioni, non potendosi ammettere adesione parziale all'avviso medesimo.
5. Non si applica la disciplina contenuta nell'art. 5-ter del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modifiche e integrazioni.
6. In sede di contraddittorio il Funzionario Responsabile del tributo deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costi-benefici dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del grado di probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso.

Articolo 49 - Attivazione del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
 - a) d'ufficio dal Funzionario Responsabile del tributo, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
 - b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento, ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.

Articolo 50 - Accertamento con adesione ad iniziativa d'ufficio

1. Il Funzionario Responsabile del tributo, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di Procedura Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia, ovvero a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, nel quale sono indicati:
 - a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c) gli elementi in base ai quali il Comune è in grado di emettere avvisi di accertamento;
 - d) le maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute;
 - e) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte del Funzionario Responsabile del tributo non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte del Funzionario Responsabile del tributo lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 51 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, redatta in carta libera, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
2. L'istanza di cui al comma precedente può, altresì, essere proposta dal contribuente a seguito dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo, di accessi, ispezioni e verifiche, di richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari e simili.
3. L'istanza può essere presentata al Comune mediante consegna a mano, ovvero a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di accertamento con adesione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, sia il termine per l'impugnazione che quello per il pagamento del tributo.
6. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, la stessa viene verificata dal Funzionario Responsabile del tributo in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 48.

7. In caso di sussistenza dei presupposti, l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, eventualmente preventivamente concordato; l'invito a comparire può essere formulato al contribuente anche telefonicamente o telematicamente; in caso di insussistenza dei presupposti l'istanza viene rigettata.

Articolo 52 - Invito a comparire per definire l'accertamento

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
2. Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, vengono prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
3. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite per iscritto alla fine di ciascun incontro.
4. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione del contribuente e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario Responsabile del tributo.

Articolo 53 - Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto, a seguito del contraddittorio, con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario Responsabile del tributo o da un suo delegato.
2. Il contribuente può farsi rappresentare da un procuratore munito di procura speciale conferita per iscritto e con firma autenticata.
3. Nell'atto di definizione sono indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda;
 - b) la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute, anche in forma rateale.

Articolo 54 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle intere somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata. Entro dieci giorni dal predetto versamento il contribuente fa pervenire al Comune la quietanza dell'avvenuto pagamento. Il Funzionario Responsabile del tributo, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
2. È ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 24; in caso di inadempimento nei pagamenti rateali il contribuente decade dal beneficio della rateizzazione, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento residuo.

Articolo 55 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di accertamento con adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del Funzionario Responsabile del tributo.

2. La definizione non esclude l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice se la definizione riguarda accertamenti parziali e se sopravviene la conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione o denuncia e né dagli atti in possesso al momento dell'accertamento.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Articolo 56 - Riduzione della sanzione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente rinuncia ad impugnare tale atto e formula istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.
3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dal Funzionario Responsabile del tributo, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

SEZIONE V - RECLAMO E MEDIAZIONE

Articolo 57 - Reclamo e mediazione - Ambito di applicazione

1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie del Comune di valore non superiore a quello stabilito dall'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni e relative agli atti oggetto di impugnazione di cui all'art. 19 del medesimo Decreto.
2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'art. 17-bis, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. La presentazione del ricorso introduce automaticamente il procedimento di reclamo/mediazione. Pertanto, dalla proposizione dell'impugnazione derivano, oltre agli effetti sostanziali e processuali del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

Articolo 58 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione

1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:
 - a) interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;
 - b) apre una fase amministrativa della durata di novanta giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia;
 - c) sospende la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo fino alla scadenza del termine di novanta giorni, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalla disciplina applicabile al tributo di riferimento.

Articolo 59 – Trattazione dell'istanza

1. La competenza ad esaminare l'istanza di reclamo/ mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni, è, in via generale, in capo al Funzionario Responsabile del tributo.
2. Con propria deliberazione la Giunta Comunale può istituire, compatibilmente con la struttura organizzativa del Comune, un'apposita ed autonoma struttura competente per l'esame delle istanze di reclamo/ mediazione diversa da quella che cura l'istruttoria degli atti reclamabili. Il Responsabile della predetta struttura è individuato in soggetto diverso dal Responsabile del Settore Tributi ed è nominato con decreto del Sindaco che deve tener conto delle competenze tecniche, esperienza professionale, capacità e attitudine.
3. Il Responsabile del reclamo e mediazione procede alla valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.
4. Il Responsabile del reclamo e mediazione procede, quindi, all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi del reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante.
5. La valutazione istruttoria e le decisioni del Responsabile del reclamo e mediazione sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia, del principio di indisponibilità della pretesa tributaria, dell'eventuale incertezza delle questioni controverse, del grado di sostenibilità della pretesa, dell'orientamento consolidato della giurisprudenza e del principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Il Responsabile del reclamo e mediazione, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede:
 - a) all'accoglimento o rigetto, anche parziali, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;
 - b) alla formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente.

Articolo 60 – Accordo di mediazione

1. Il Responsabile del reclamo e mediazione, qualora ritenga che sussistano i presupposti per la mediazione, attiva le relative procedure:
 - a) accoglie la proposta di mediazione formulata dal contribuente;
 - b) elabora una propria offerta di mediazione sottoposta ad accettazione del contribuente.
2. Qualora le parti pervengano ad un accordo deve essere redatto apposito verbale che riporti le procedure e le motivazioni che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, le modalità con cui si è pervenuti all'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi e le eventuali modalità di rateizzazione.

Articolo 61 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione

1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute, ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata, se la controversia ha ad oggetto un atto impositivo o di riscossione;
 - b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.
2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento, costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Articolo 62 - Sanzioni

1. A seguito del perfezionamento della mediazione, le sanzioni amministrative si applicano nella misura prevista dall'art. 17-bis, comma 7, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 63 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale

1. In caso di mancato accoglimento della proposta di mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche e integrazioni.
2. Qualora il Responsabile del reclamo e mediazione proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può, comunque, costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.

Articolo 64 - Provvedimento di diniego

1. Nel termine di novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, il Responsabile del reclamo e mediazione comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni e l'assenza dei presupposti da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.
2. Il provvedimento di diniego riporta le ragioni, di fatto e di diritto, che stanno alla base della pretesa tributaria.

Articolo 65 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione

1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:
 - a) versamento dell'intera somma o della prima rata in misura inferiore a quella dovuta;
 - b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;
 - c) mancata prestazione di idonea garanzia, qualora richiesta.
2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il Responsabile del reclamo e mediazione valuta la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione.
3. Qualora permanga l'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione, il Responsabile del reclamo e mediazione invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di quindici giorni per adempiere.

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Articolo 66 - Individuazione delle entrate extratributarie

1. Costituiscono entrate extratributarie tutte quelle che non rientrano nel precedente art. 7, quali i proventi derivanti dalla gestione dei beni comunali, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e di servizi, le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada e, in ogni caso, tutte le altre entrate che sono contabilizzate nel titolo terzo del bilancio di previsione e, in genere, ogni altra risorsa finanziaria la cui titolarità spetta al Comune.

Articolo 67 - Soggetti responsabili delle entrate extratributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate extratributarie i Responsabili dei Settori ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Documento Unico di Programmazione (DUP), del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) o di altro provvedimento amministrativo.
2. I soggetti di cui al comma 1 curano tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata, compresa l'attività di controllo, verifica, monitoria, sollecitatoria e ordinatoria.
3. In caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, il soggetto responsabile dell'entrata cura i rapporti con il concessionario e il controllo della gestione.

Articolo 68 - Forma di gestione

1. La gestione delle entrate extratributarie avviene, di norma, in forma diretta dal Comune.
2. In alternativa alla gestione diretta, con propria deliberazione il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate extratributarie, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più entrate, per le attività, anche disgiunte, di accertamento e di riscossione, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni.
3. La forma di gestione prescelta deve rispondere a criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza, efficacia e fruizione per gli utenti in condizioni di eguaglianza.
4. Nel caso di gestione delle entrate extratributarie in forma diretta dal Comune, il soggetto responsabile dell'entrata può affidare, in tutto o in parte, ad uno o più operatori economici, le funzioni e le attività di supporto propedeutiche alla gestione, all'accertamento e alla riscossione delle entrate stesse, sulla base della normativa in materia di acquisizione di servizi e forniture.
5. In caso di scelta di gestione delle entrate extratributarie in concessione, il soggetto responsabile dell'entrata procede all'affidamento, in tutto o in parte, delle funzioni e delle attività di gestione, di accertamento e di riscossione delle entrate stesse, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio Comunale o dalla Giunta Comunale e della normativa in materia di acquisizione di servizi e forniture.

Articolo 69 - Determinazione di tariffe, canoni, prezzi e scadenze di versamento

1. Le tariffe, i canoni e i prezzi relative alle entrate extratributarie sono deliberate nel rispetto dei limiti e dei termini previsti dalla legge ed acquistano efficacia nei tempi e nei modi da questa stabiliti. In assenza di specifica disposizione normativa, le predette deliberazioni sono adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. Salvo diversa disposizione di legge, in assenza di nuova deliberazione le tariffe, i canoni e i prezzi si intendono prorogate di anno in anno.
3. Le scadenze di versamento delle entrate extratributarie sono stabilite, per ogni singola entrata, da norme statali, regolamentari o da altro provvedimento amministrativo del Comune.
4. Con propria deliberazione il Consiglio Comunale può differire i termini ordinari di versamento delle entrate extratributarie per gli utenti interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale.

Articolo 70 - Agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni sono individuate nei regolamenti specifici di ogni singola entrata extratributaria o nelle deliberazioni tariffarie di cui al precedente art. 69.

2. Nel caso in cui leggi successive all'adozione dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano eventuali ulteriori agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione dell'organo competente, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia carattere cogente.
3. Salvo diversa disposizione di legge, qualora le deliberazioni di cui al precedente comma 1 non siano adottate entro il termine previsto, nell'esercizio successivo sono prorogate le agevolazioni, detrazioni, riduzioni ed esenzioni in vigore.

Articolo 71 - Modalità di pagamento delle entrate extratributarie

1. Le modalità di pagamento delle entrate extratributarie sono definite dalla legge, ovvero nei regolamenti specifici disciplinanti le diverse entrate, in base all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni e all'art. 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225, fatta salva la disciplina particolare prevista dalla legge per la singola entrata, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti degli utenti e in funzione della velocizzazione delle fasi di acquisizione delle risorse e rendicontazione delle stesse.
2. L'attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate patrimoniali proprie può essere affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225.

Articolo 72 - Attività di controllo

1. I soggetti responsabili di ciascuna entrata extratributaria provvedono all'attività di controllo dei versamenti, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico dell'utente da norme di legge o di regolamento che disciplinano le singole entrate. L'attività di controllo dei versamenti costituisce atto dovuto.
2. Ove ne ravvisi la necessità, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può autorizzare progetti straordinari finalizzati all'incremento delle entrate e al controllo di specifici ambiti di evasione e/o elusione.
3. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, può attribuire compensi speciali al personale addetto ai Settori interessati e ad altro personale incaricato, rapportati ai risultati raggiunti nell'esecuzione dei programmi affidati, ovvero nella realizzazione di particolari programmi o progetti obiettivo, nonché all'ammontare dell'evasione recuperata.
4. In caso di gestione dell'entrata affidata a terzi, l'attività di controllo deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.

Articolo 73 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il soggetto responsabile dell'entrata può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.

Articolo 74 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, di norma, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il versamento doveva essere effettuato e, comunque, nel rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione previsto per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere la liquidazione dell'importo degli interessi, calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili o da diversa data prevista dalla legge e nella misura annua pari al tasso di interesse legale.

3. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. 01 settembre 2011, n. 150 e successive modifiche e integrazioni. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve, altresì, recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.
5. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, o dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni.
6. L'accertamento esecutivo patrimoniale non è suscettibile di acquistare efficacia di titolo esecutivo quando è stato emesso per somme inferiori a €. 10,00. Tale limite si intende riferito all'intero debito dovuto, anche derivante da più annualità. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di accertamenti che superano cumulativamente l'importo di cui al primo periodo.
7. Nell'accertamento esecutivo patrimoniale e, in generale, in tutti gli atti relativi alla gestione e riscossione delle entrate extratributarie prodotti da sistemi informativi automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista può essere sostituita dall'indicazione a stampa, in calce o a margine degli atti stessi, del nominativo del soggetto responsabile dell'entrata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 e successive modifiche e integrazioni. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Articolo 75 - Interessi di mora

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'accertamento esecutivo patrimoniale e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
2. Nel caso di affidamento della riscossione del credito comunale al soggetto preposto alla riscossione nazionale, si applica quanto previsto dall'art. 1, comma 792, lettera i), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 76 - Notificazione degli atti, costi di elaborazione e di notifica

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve essere notificato all'utente in forma diretta dal Settore interessato a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di Procedura Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia, ovvero a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata; analogamente devono essere notificati con una delle modalità innanzi indicate gli atti in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
2. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, nel caso di affidamento mediante convenzione o concessione a terzi del servizio, devono essere svolte secondo le modalità contenute nei regolamenti comunali ed indicate nel contratto che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.
3. Al destinatario della notificazione deve essere garantito il diritto alla difesa, ponendolo in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza, il contenuto dell'atto.

4. Per la notifica dell'accertamento esecutivo patrimoniale, dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni, nonché dell'atto di invito al pagamento delle entrate extratributarie, il Responsabile del Settore interessato, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti del Comune, tra i dipendenti dei soggetti ai quali il Comune ha affidato, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione delle entrate ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.
5. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere, altresì, la liquidazione dell'importo dovuto a titolo di costi di elaborazione e di notifica dell'atto stesso.
6. I costi di elaborazione e di notifica dell'accertamento esecutivo patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono determinati, ai sensi dell'art. 1, comma 803, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni, nelle seguenti misure:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al tre per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di €. 300,00, ovvero pari al sei per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di €. 600,00;
 - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con Decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai Decreti del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai Decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministero di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e del Ministero della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 77 - Rateizzazione del pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento esecutivo patrimoniale

1. Il soggetto responsabile dell'entrata o il soggetto affidatario dell'attività di riscossione, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute a seguito di accertamento esecutivo patrimoniale secondo le condizioni e le modalità di cui al precedente art. 24.

Articolo 78 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva degli atti relativi alle entrate patrimoniali è effettuata secondo le disposizioni di cui all'art. 1, commi 792 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni e le norme di cui al Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48-bis del medesimo Decreto.
2. La riscossione coattiva delle entrate extratributarie può essere effettuata secondo le modalità definite dalla legge e, in particolare:
 - a) in forma diretta dal Comune;

- b) mediante i soggetti affidatari o concessionari del relativo servizio, individuati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) mediante il soggetto preposto alla riscossione nazionale, ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla Legge 01 dicembre 2016, n. 225.
3. In relazione all'accertamento esecutivo patrimoniale:
- a) decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione coattiva;
 - b) in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il soggetto responsabile dell'entrata valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, allorquando sussista fondato pericolo per la riscossione, avendo riguardo alla natura del debitore e all'entità del credito;
 - c) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, si procede ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera d), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 79 - Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada

1. La riscossione coattiva delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche e integrazioni, può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite cartella di pagamento, sulla base delle disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni, ovvero tramite ingiunzione fiscale, sulla base di quanto previsto dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni, applicando le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 80 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dall'utente, con apposita istanza, entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge concernenti le singole entrate extratributarie, a decorrere dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. L'istanza di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
4. Il soggetto responsabile dell'entrata provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, il soggetto responsabile dell'entrata può richiedere all'utente, a mezzo del messo notificatore, secondo quanto previsto dalle norme del Codice di Procedura Civile e dalle altre disposizioni vigenti in materia, ovvero a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, chiarimenti e/o documentazione integrativa necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso, il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della richiesta di chiarimenti e/o di documentazione integrativa per riprendere una volta pervenuta la risposta dell'utente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per la risposta.
6. Sulle somme da rimborsare all'utente spettano gli interessi nella misura annua pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 81 - Compensazione

1. Nel caso in cui un utente risulti creditore nei confronti del Comune di somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a fatture per servizi, forniture o prestazioni professionali, ovvero a contributi e/o a provvidenze economiche di qualunque specie e natura e il medesimo, alla data in cui dovrebbe essere eseguito il pagamento, risulti debitore del Comune per somme di denaro certe, liquide ed esigibili relative a entrate extratributarie, il Comune può proporre all'utente stesso la compensazione per le corrispondenti somme a credito/debito, che si estinguono dalla data in cui entrambe sono divenute certe, liquide ed esigibili.
2. Nel caso in cui il credito dell'utente sia superiore al suo debito nei confronti del Comune, quest'ultimo procede al pagamento della differenza.
3. La compensazione è attuata, previo consenso dell'utente, dal Responsabile del Settore competente alla liquidazione del dovuto in favore dell'utente, il quale è tenuto, inoltre, a darne puntuale comunicazione al Settore Finanziario per le conseguenti regolarizzazioni contabili.
4. La compensazione credito/debito di cui al presente articolo è esclusa in caso di:
 - a) debito del Comune nei confronti di un utente inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento in carico al soggetto preposto alla riscossione nazionale regolate dall'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche e integrazioni;
 - b) pignoramento del credito che l'utente vanta nei confronti del Comune;
 - c) altre cause di indisponibilità previste dalla legge o da provvedimenti giudiziari.

Articolo 82 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il soggetto responsabile dell'entrata comunica al Settore Finanziario l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.

Articolo 83 - Ingiunzioni fiscali

1. Alle ingiunzioni fiscali di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modifiche e integrazioni, emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 794 a 803, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 84 - Attività precoattiva e recupero stragiudiziale

1. E' obiettivo del Comune potenziare tutte le possibili forme di riscossione per ridurre il ricorso alla riscossione coattiva.
2. Prima di iniziare le procedure cautelari ed esecutive di riscossione il Comune si riserva la possibilità di intraprendere un'attività precoattiva con l'utilizzo degli strumenti di recupero stragiudiziale dei crediti di natura extratributaria.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 85 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti ai fini dell'applicazione del presente Regolamento sono trattati nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali.

2. In caso di affidamento a terzi di attività che implicino il trattamento di dati personali, gli affidatari sono onerati dall'obbligo di comunicare al Comune i nominativi dei soggetti titolari e responsabili del trattamento. I dati raccolti da terzi affidatari o concessionari nell'ambito dell'attività affidata restano di esclusiva proprietà del Comune e sono trattati in conformità alle disposizioni richiamate al comma 1.

Articolo 86 - Disposizioni finali

1. Il Comune si riserva la possibilità di regolamentare in merito al potenziamento delle risorse strumentali e del trattamento accessorio del personale dipendente del Settore Tributi e alle misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali, come consentito dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modifiche e integrazioni e dall'art. 15-ter del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il Regolamento delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 19/01/2013, esecutiva ai sensi di legge.

Articolo 87 - Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata.
3. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 88 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. La disposizione di cui all'art. 24, comma 4, entra in vigore a far data dal 1° aprile 2021.